

## **COMUNE DI DONORI (Prov. CA)**

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

#### **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028**

Art. 11, c. 3, lett. g), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2026 - 2028** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D.lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2026- 2027** è, stabilito ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 267/2000 al **31 dicembre 2025**.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

\*\*\*\*\*

#### **1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### 1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2026 – 2028** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente anno 2024</b>	<b>€. 79.048,27</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento anno 2025</b>	<b>€. 80.000,00</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>€. 80.000,00</b>	<b>€. 80.000,00</b>	<b>€. 80.000,00</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione</b>	Le aliquote risultano invariate rispetto allo scorso anno		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	Le aliquote risultano invariate rispetto allo scorso anno		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	Non sono previste modifiche rispetto al Regolamento in vigore		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	Non sono previste modifiche rispetto al Regolamento in vigore		
<b>Altre considerazioni</b>	Le previsioni devono tenere conto degli effetti della sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, che ha riscritto la disciplina IMU per l'abitazione principale. Il Supremo Organo, infatti, dopo aver rilevato il contrasto della legislazione vigente con gli art. 3, 31 e 53 della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità di tutte le norme IMU sull'abitazione principale, "riscrivendole" in maniera costituzionalmente orientata, sottolineando che il riferimento al nucleo familiare non può essere considerato rilevante ai fini dell'esenzione. Pertanto, anche i		

	coniugi non legalmente separati, con residenze diverse nello stesso comune o in comuni diversi, devono poter usufruire dell'agevolazione in entrambe le abitazioni, a condizione che dimostrino che si tratta di una residenza effettiva.
--	---

#### TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.lgs. n. 116/2020		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente anno 2024</b>	<b>€. 176.482,51</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento anno 2025</b>	<b>€. 255.647,76</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>€. 263.024,00</b>	<b>€. 263.024,00</b>	<b>€. 263.024,00</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	Il Nuovo PEF 2026/2028 deve essere aggiornato entro il 30/04/2026		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	<b>Vedi N.B.</b>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	Non sono previste modifiche rispetto al Regolamento in vigore		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	Non sono previste modifiche rispetto al Regolamento in vigore		
<b>Altre considerazioni</b>	<p><b>NOTA BENE:</b></p> <p>Fino all'approvazione delle tariffe per il 2026, la previsione dell'entrata TARI può essere inserita tenendo conto della quadratura con dei costi complessivi aggiornati al 2025 - 2027, fermo restando il valore delle entrate da tariffa compatibile con il limite massimo già fissato dal PEF 2022 - 2025 nella sua versione rivista nel 2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026.</p> <p>Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento.</p> <p>Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.</p> <p>La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica.</p> <p>Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento.</p> <p>Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.</p>		

	<p>È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti.</p> <p>La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione).</p> <p>È sempre penalizzato il conferimento in discarica.</p> <p>I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini.</p> <p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p> <p>Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.</p>
--	---

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente anno 2024</b>	€. 39.624.66		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento anno 2025</b>	€. 43.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>€. 43.000,00</b>	<b>€. 43.000,00</b>	<b>€. 43.000,00</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	Non sono previste modifiche		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	Non sono previste modifiche alle aliquote		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	Non sono previste modifiche rispetto al Regolamento in vigore		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	Non sono previste modifiche rispetto al Regolamento in vigore		
<b>Altre considerazioni</b>	<p><b>NOTA BENE:</b> Il comma 1 dell'art. 96 della Legge di Bilancio 2025 dispone che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il termine stabilito dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, è differito al 15 aprile 2025.</p>		

#### CANONE UNICO

<b>Principali norme di riferimento</b>	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente anno 2024</b>	<b>€. 19.619,20</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>€. 21.500,00</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>€. 21.500</b>	<b>€. 21.500</b>	<b>€. 21.500</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	Non sono previste modifiche tariffarie		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	Non sono previste modifiche tariffarie		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	Non sono previste modifiche rispetto al Regolamento in vigore		
<b>Altre considerazioni</b>	L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).		

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

#### **Proventi del recupero dell'evasione tributaria**

Sono previsti € 3.500,00 di recupero evasione IMU

Mentre per la Tari sono previsti i solleciti e accertamenti esecutivi per gli anni 2021 -2022 e l'emissione a ruolo coattivo dell'anno 2017 -2018.

#### **Fondo di solidarietà comunale**

In attesa di ulteriori informazioni sono stati previsti per il triennio 2026/2028 gli importi attribuiti nel 2026:

€ 299.465,35 di Fondo di solidarietà

€ 36.403,03 ctr anticipo di risorse art. 3 c. 1 e 2 d.l.78/2015

#### **Proventi delle sanzioni Codice della strada**

Il Servizio di Polizia Locale è stato trasferito all'Unione dei Comuni del Parteolla e i proventi sono interamente gestiti dall'Unione.

## 1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2026 - 2028 è *stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio (n), scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio (n).

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 non prevede più la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2026	2027	2028
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(\*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Capitolo Entrata	Art.	Codice	Voce	Anno	Stanziamento	Accantonamento minimo di legge	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
				2026 2027 2028		100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%		
5	1	1.01.01.06	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	2026 2027 2028	3.500,00 3.500,00 3.500,00	1.415,40 1.415,40 1.415,40	1.415,40 1.415,40 1.415,40	1.415,40 1.415,40 1.415,40	A
6	1	1.01.01.06	IMU	2026 2027 2028	80.000,00 80.000,00 80.000,00	1.400,00 1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00 1.400,00	1.376,00 1.376,00 1.376,00	A
30	1	1.01.01.16	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF	2026 2027 2028	43.000,00 43.000,00 43.000,00				A
35	1	1.01.01.52	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2026 2027 2028					A
40	1	1.01.01.51		2026 2027					A

			TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI I SOLIDI URBANI	2028					
40	2	1.01.01.61	TARES/TARL	2026 2027 2028					A
46	1	1.01.01.51	TASSA RIFIUTI	2026 2027 2028	263.024,00 263.024,00 265.000,00	43.793,50 43.793,50 44.122,50	43.793,50 43.793,50 44.122,50	43.846,10 43.846,10 44.175,50	A
1095	1	3.01.03.01	CANONE UNICO PATRIMONIALE - QUOTA SUOLO PUBBLICO DAL 2022	2026 2027 2028	21.000,00 21.000,00 21.000,00				A
1095	2	3.01.03.01	CANONE UNICO PATRIMONIALE - QUOTA PUBBLICITA' DAL 2022	2026 2027 2028	500,00 500,00 500,00				A
1100	1	3.01.03.02	FITTI ATTIVI DA LOCAZIONE INCUBATORE	2026 2027 2028	18.000,00 18.000,00 18.000,00	752,40 752,40 752,40	752,40 752,40 752,40	752,40 752,40 752,40	A
1120	2	3.01.03.01	CANONE DI CONCESSIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI " PAPA GIOVANNI PAOLO II"	2026 2027 2028	21.600,00 21.600,00 21.600,00	1.440,72 1.440,72 1.440,72	1.440,72 1.440,72 1.440,72	1.440,72 1.440,72 1.440,72	A
1125	1	3.01.03.01	PROVENTI TERRENI AGRICOLI COMUNALI IN CONCESSIONE	2026 2027 2028	7.000,00 7.000,00 7.000,00	1.206,80 1.206,80 1.206,80	1.206,80 1.206,80 1.206,80	1.206,80 1.206,80 1.206,80	A
1145	3	3.01.03.02	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI	2026 2027 2028					A
1145	5	3.01.03.02	PROVENTI USO PALESTRA COMUNALE	2026 2027 2028	1.500,00 1.500,00 1.500,00	392,55 392,55 392,55	392,55 392,55 392,55	392,55 392,55 392,55	A

ANNO 2026 50.401,37  
ANNO 2027 50.401,37  
ANNO 2028 50.730,37

## Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D. Lgs. 267/2000:

*"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

*2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

*2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".*

*2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."*

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente  
0,55% per il 2026,  
0,55% per il 2027  
0,55% per il 2028.

*Non facendo* l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, *non* è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 25.000,00, pari allo 0,56% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D. Lgs. n. 267/2000.

#### **Fondo di garanzia debiti commerciali**

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

#### **Accantonamenti per passività potenziali**

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Indennità di fine mandato del sindaco	€. 2.898,00	€. 2.898,00	€. 2.898,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	€. 14.000,00	€. 5.000,00	€. 5.000,00

#### **Entrate e spese non ricorrenti**

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	€. 13.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	€. 13.000,00
Vendita aree cimiteriali	€. 3.000,00	Manutenzione straordinarie	€. 3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€. 13.000,00</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€. 13.000,00</b>

## **2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi**

L'esercizio 2025 prevede la chiusura con un risultato positivo di amministrazione.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2026 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

## **3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nel triennio 2026 - 2028 sono previsti investimenti per un totale di €. ...., così suddivisi:



Tipologia	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Programma triennale OO.PP	€. 933.252,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	€. 23.500,00	€. 23.500,00	€. 23.500,00
<b>TOTALE SPESE TIT. II – III</b>			
<b>IMPEGNI REIMPUTATI DA 2024 E PREC.</b>			
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>			
<i>di cui</i>	=====	=====	=====
Tit. 2.04.06	€. 956.752,00	€. 23.500,00	€. 23.500,00

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Alienazioni			
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	€. 933.252,00		
Proventi permessi di costruire e assimilati	€. 15.000,00	€. 15.000,00	€. 15.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	€. 3.000,00	€. 3.000,00	€. 3.000,00
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti	€. 5.500,00	€. 5.500,00	€. 5.500,00
FPV di entrata parte capitale			
Entrate re-imputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti			
<b>TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>	<b>€. 951.252,00</b>	<b>€. 18.000,00</b>	<b>€. 18.000,00</b>
<b>MUTUI TIT. VI</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>€. 956.752,00</b>	<b>€. 23.500,00</b>	<b>€. 23.500,00</b>

Per quanto riguarda le entrate correnti utilizzate per investimenti, si tratta nello specifico delle concessioni loculi cimiteriali per €. 5.500,00.

Nel triennio 2026/2028 non sono previsti nuovi investimenti finanziati con

#### **5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

#### **6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

#### **7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali**

##### **Le Società ed Enti Partecipati**

Il Comune di Donori detiene partecipazioni nella società di seguito indicata:

L'Ente possiede n. 144.341 azioni della Società Abbanoa S.P.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari allo 0,05632261%.